



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 51 del 2009 proposto da Caroli Luisa, Comastri Riccardo, Gibertini Giorgio (in proprio e nella qualità di socio dell'Agencia Gibertini) e Levrini Carlo, rappresentati e difesi dall'avv. Guglielmo Saporito ed elettivamente domiciliati in Parma, via Repubblica n. 97, presso lo studio dell'avv. Daniela Barigazzi;

contro

il Comune di Casalgrande, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Coli ed elettivamente domiciliato in Parma, borgo Tommasini n. 20, presso lo studio dell'avv. Mario Ramis;

la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente p.t. della Giunta, rappresentata e difesa dall'avv. Marina Michelessi e dall'avv. Silvia Ricci, ed elettivamente domiciliata in Parma, vicolo dei Mulini n. 6, presso lo studio dell'avv.

Maurizio

Palladini;

la Provincia di Reggio Emilia, non costituita in giudizio;

nei confronti di

della ditta Eurogas Energy di Daviddi Giuseppe, rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Tagliati, con domicilio presso la Segreteria della Sezione;

per l'annullamento

- quanto all'atto introduttivo della lite - della deliberazione n. 122 in data 11 settembre 2008 della Giunta comunale di Casalgrande (adozione di norme di indirizzo di carattere generale ed operativo in merito alla localizzazione di depositi con serbatoi fissi di cui ai punti 3.1. e 3.2. del d.m. 13 ottobre 1994 e accoglimento dell'istanza del sig. Giuseppe Daviddi, titolare della ditta Eurogas Energy, per la realizzazione di uno stabilimento di miscelazione e stoccaggio di g.p.l. di mc. 300 in area classificata dal p.r.g. come zona territoriale omogenea E, sottozona E1 "Zona agricola normale"), della nota prot. n. 72977 in data 30 ottobre 2008 della Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Reggio Emilia (autorizzazione all'installazione del nuovo deposito di g.p.l.), dell'eventuale permesso di costruire e degli eventuali pareri rilasciati dalla Provincia, dai Vigili del fuoco, dall'AUSL, dall'ARPA, dall'ENEL e da ogni altra Autorità competente in materia;
- quanto all'atto di "motivi aggiunti" depositato il 31 marzo 2009 - del parere del Settore Urbanistica del Comune di Casalgrande prot. n. 17388 del 22 settembre 2008, della nota del Settore Urbanistica del Comune di Casalgrande prot. n. 22296 del 29 dicembre 2008, del verbale n. 16 in data 22 gennaio 2009 del Comitato tecnico di valutazione dei rischi, della deliberazione n. 14 in data 19 febbraio 2009 della Giunta comunale di Calsalgrande;
- quanto all'atto di "motivi aggiunti" depositato l'8 settembre 2009 - del permesso di costruire n. 20 del 27 marzo 2009 e dell'atto conclusivo del procedimento di valutazione della scheda tecnica di incidente rilevante (prot. n. 21712 del 20 marzo 2009, Provincia di Reggio Emilia);
- quanto all'atto di "motivi aggiunti" depositato il 15 dicembre 2009 - del certificato di destinazione urbanistica del 4 novembre 2009, del parere favorevole dell'AUSL e dell'ARPA del distretto di Scandiano prot. n. 11744 del 2 febbraio 2009 e prot. n. 979 del 2 febbraio 2009, dell'atto provinciale prot. n. 21711 del 20

marzo 2009 recante la conclusione positiva del procedimento relativo alla valutazione della scheda tecnica, della relazione finale redatta dal Comitato tecnico di valutazione dei rischi, dell'adeguamento del p.r.g. conseguente all'individuazione delle "aree di danno";

- quanto all'atto di "motivi aggiunti" depositato il 20 marzo 2010 - della nota regionale PG.2009.0297905 del 31 dicembre 2009, della nota provinciale prot. 2239/5/09 del 18 gennaio 2010 e della nota sindacale prot. n. 157/158 in data 8 gennaio 2010, tutte recanti il diniego di riesame del permesso di costruire;

- quanto all'atto di "motivi aggiunti" depositato il 3 settembre 2010 - della deliberazione n. 50 in data 29 giugno 2010 del Consiglio comunale di Calsalgrande (variante parziale al p.r.g.) e della deliberazione n. 124 in data 17 giugno 2010 del Consiglio provinciale di Reggio Emilia (approvazione della variante generale al p.t.c.p.);

.....per la condanna.....

al risarcimento dei danni.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di "motivi aggiunti" depositati il 31 marzo 2009, l'8 settembre 2009, il 15 dicembre 2009, il 20 marzo 2010 e il 3 settembre 2010;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casalgrande, della Regione Emilia-Romagna e della ditta Eurogas Energy di Daviddi Giuseppe;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 12 ottobre 2010 i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con deliberazione n. 122 in data 11 settembre 2008 la Giunta comunale di Casalgrande adottava norme di indirizzo di carattere generale ed operativo in merito alla localizzazione di depositi con serbatoi fissi di cui ai punti 3.1. e 3.2. del d.m. 13 ottobre 1994 e disponeva altresì l'accoglimento dell'istanza presentata dal sig. Giuseppe Daviddi, titolare della ditta Eurogas Energy, per la realizzazione di uno stabilimento di miscelazione e stoccaggio di g.p.l. di mc. 300 in area classificata dal p.r.g. come zona territoriale omogenea E, sottozona E1 "Zona agricola normale". Successivamente, con nota prot. n. 72977 del 30 ottobre 2008 la Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Reggio Emilia autorizzava l'installazione del nuovo deposito di g.p.l.

Avverso tali atti, nonché l'eventuale permesso di costruire e gli eventuali pareri rilasciati da altre Autorità, hanno proposto impugnativa i ricorrenti, che si assumono legittimati ad agire dall'essere proprietari di aree ubicate nelle immediate vicinanze di quella interessata dalla localizzazione dell'impianto. Deducono l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, la mancata considerazione che l'area destinata all'impianto produttivo era soggetta a diritto di prelazione agraria in favore dei confinanti, il carente apporto collaborativo dei privati quanto al possibile impiego di altre e più idonee zone agricole, l'indebito sacrificio della funzione agricola dell'area utilizzata per l'impianto, l'inosservanza delle norme che prescrivono che le industrie insalubri siano localizzate quanto più lontano possibile dalle zone antropizzate, l'illogicità e inadeguatezza del procedimento di ubicazione dell'impianto, l'irrazionalità della motivazione relativa alla scelta dell'area, il mancato coinvolgimento di altre Autorità pubbliche in valutazioni che avrebbero preventivamente richiesto una conferenza tra più soggetti tecnici, l'assenso ad una destinazione produttiva (in variante alla pianificazione urbanistica) resa efficace prima ancora del completamento del procedimento pianificatorio e senza farvi

partecipare la Provincia, la violazione delle norme di piano in tema di destinazione urbanistica degli impianti del tipo di quello oggetto della presente controversia, l'inosservanza delle disposizioni regionali in tema di variante urbanistica, l'errata applicazione della normativa regolamentare che subordina ad un accordo con gli strumenti urbanistici locali l'ubicazione di depositi di g.p.l. in area agricola e che impone una distanza di sicurezza rispetto alle linee elettriche, la carenza della necessaria pianificazione locale delle dotazioni energetiche. Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati e di riconoscimento del diritto al risarcimento del danno conseguente alla loro adozione.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Casalgrande e la ditta Eurogas Energy di Daviddi Giuseppe, opponendosi all'accoglimento del gravame.

L'istanza cautelare dei ricorrenti veniva respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 10 marzo 2009 (ord. n. 43/2009).

A seguito, poi, della conoscenza di ulteriori atti del procedimento (parere del Settore Urbanistica del Comune di Casalgrande prot. n. 17388 del 22 settembre 2008, nota del Settore Urbanistica del Comune di Casalgrande prot. n. 22296 del 29 dicembre 2008, verbale n. 16 in data 22 gennaio 2009 del Comitato tecnico di valutazione dei rischi, deliberazione n. 14 in data 19 febbraio 2009 della Giunta comunale di Calsalgrande), i ricorrenti hanno proposto "motivi aggiunti", depositati il 31 marzo 2009. Imputano all'Amministrazione comunale di avere avviato il procedimento di localizzazione dell'impianto nonostante all'epoca della richiesta del privato questi non fosse proprietario o titolare di altro diritto reale sull'area interessata né avesse specificato la reale delimitazione della stessa, di non avere tenuto conto della circostanza che la proprietà dell'area è stata poi acquisita da una terza società (Eurogas Energy S.r.l.) e che questa non è mai stata parte del procedimento, di non avere considerato che la specifica normativa in materia di impianti di g.p.l. (d.lgs. n. 128/2006) individua nel proprietario dell'area il soggetto

che ha titolo a richiedere il titolo abilitativo e al quale vanno di conseguenza riferiti i vari requisiti di legge, di non essersi attenuto alle prescrizioni del piano relatore quanto all'ambito territoriale di ubicazione dell'impianto, di non avere atteso l'esito degli approfondimenti del "Comitato tecnico di valutazione dei rischi" a proposito dei dubbi espressi dall'Amministrazione provinciale circa la compatibilità urbanistica dell'insediamento, di avere approvato uno "schema di convenzione" privo di utili accorgimenti per ridurre il peso ambientale dell'impianto e neppure corredato degli elaborati tecnici del permesso di costruire, di non avere tenuto conto dell'inidoneità della viabilità a servizio dell'area e di non avere quantificato nello "schema di convenzione" la viabilità e i raccordi, di avere assentito parcheggi del tutto insufficienti e una fideiussione ingiustificatamente limitata a € 3.000,00. Dal che l'ulteriore richiesta di annullamento degli atti impugnati.

La nuova istanza cautelare dei ricorrenti veniva respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 28 aprile 2009 (ord. n. 67/2009), con decisione poi confermata in sede di appello (v. Cons. Stato, Sez. V, ord. 3 luglio 2009 n. 3512).

Successivamente, in ragione del rilascio del permesso di costruire n. 20 del 27 marzo 2009 e dell'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento di valutazione della scheda tecnica di incidente rilevante (prot. n. 21712 del 20 marzo 2009, Provincia di Reggio Emilia), gli interessati hanno proposto ulteriori "motivi aggiunti", depositati in data 8 settembre 2009. Lamentano che il privato disporrebbe dell'area in forza di un mero rapporto di comodato, e censurano la circostanza che l'Amministrazione provinciale si sia occupata solo del rischio di incidenti rilevanti senza esaminare i profili urbanistici dell'insediamento.

Altro atto di "motivi aggiunti" è stato poi depositato il 15 dicembre 2009. Presa visione di un certificato di destinazione urbanistica del 4 novembre 2009, i ricorrenti ne hanno desunto che l'insediamento industriale viene realizzato su area agricola, e ciò in palese contrasto con le disposizioni del p.r.g., così come già in

precedenza denunciato. Donde la conferma dei vizi dedotti nel giudizio, e la richiesta di annullamento del certificato di destinazione urbanistica e degli altri atti del procedimento (parere favorevole dell'AUSL e dell'ARPA del distretto di Scandiano prot. n. 11744 del 2 febbraio 2009 e prot. n. 979 del 2 febbraio 2009, atto provinciale prot. n. 21711 del 20 marzo 2009 recante la conclusione positiva del procedimento relativo alla valutazione della scheda tecnica, relazione finale redatta dal Comitato tecnico di valutazione dei rischi, adeguamento del p.r.g. conseguente all'individuazione delle "aree di danno").

La connessa nuova istanza cautelare dei ricorrenti veniva respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 12 gennaio 2010 (ord. n. 1/2010).

Avendo, poi, i ricorrenti invocato il riesame del permesso di costruire, ed avendo l'Amministrazione regionale (v. nota PG.2009.0297905 del 31 dicembre 2009) e l'Amministrazione provinciale (v. nota prot. 2239/5/09 del 18 gennaio 2010) opposto la loro incompetenza e l'Amministrazione comunale (v. nota sindacale prot. n. 157 in data 8 gennaio 2010) negato la sussistenza degli adottati profili di illegittimità, sono stati impugnati detti atti con "motivi aggiunti" depositati il 20 marzo 2010. Viene addebitato all'Amministrazione regionale e all'Amministrazione provinciale di essersi illegittimamente astenute dall'esercitare i poteri previsti dall'art. 39 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dall'art. 5 della legge reg. n. 23 del 2004; viene, poi, rimproverato all'Amministrazione comunale di avere indebitamente ignorato il difetto di conformità urbanistica dell'intervento.

Si è costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna, opponendosi all'accoglimento della domanda di annullamento dell'atto regionale di diniego.

Da ultimo, il Comune di Casalgrande ha adottato una variante parziale al p.r.g. (delib. cons. n. 50 in data 29 giugno 2010), al dichiarato fine di adeguare lo strumento urbanistico alla presenza sul territorio comunale di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante, in ossequio alle prescrizioni di cui alla legge reg. n. 26

del 2003; la Provincia di Reggio Emilia, invece, ha disposto l'approvazione della variante generale al piano territoriale di coordinamento provinciale (delib. cons. n. 124 in data 17 giugno 2010). Avverso tali atti i ricorrenti hanno proposto altri "motivi aggiunti" (depositati il 3 settembre 2010), imputando all'Amministrazione comunale la tardiva variazione della destinazione urbanistica dell'area – da «agricola» a «produttiva» –, l'indebita adesione alla proposta del privato senza la necessaria verifica circa la sussistenza di aree più idonee, l'ingiustificata alterazione del corretto iter pianificatorio, l'omessa considerazione che il p.t.c.p. non contempla la localizzazione dello stabilimento di che trattasi. Donde la richiesta di annullamento anche dei nuovi atti.

All'udienza del 12 ottobre 2010, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato.

Muovendo dalle censure formulate con l'atto introduttivo della lite, non convince innanzi tutto l'assunto per cui la procedura di localizzazione dell'impianto avrebbe dovuto essere accompagnata dalla comunicazione ai ricorrenti dell'avvio del relativo iter – ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990 –, sia per non operare un simile vincolo procedurale nelle attività di programmazione e pianificazione (v. il successivo art. 13), sia per essere il proprietario di immobile confinante con quello su cui insiste il permesso di costruire il titolare di un interesse ad impugnare tale provvedimento ed anche abilitato ad intervenire nel procedimento di rilascio ai sensi dell'art. 9 della stessa legge n. 241 del 1990 ma non anche il soggetto destinatario del provvedimento o direttamente interessato allo stesso sì che non sorge l'obbligo di comunicargli l'avvio del procedimento medesimo (v. Cons. Stato, Sez. IV, 6 luglio 2009 n. 4300). Né rileva che i ricorrenti siano asseritamente titolari di un diritto di prelazione agraria sull'area di localizzazione dell'impianto, essendo notorio come i provvedimenti edilizi siano rilasciati facendo salvi i diritti

dei terzi e come nella relativa istruttoria l'Amministrazione debba sì verificare che esista il titolo per intervenire sull'immobile per il quale è richiesto il permesso di costruire ma senza per questo essere tenuta ad effettuare complessi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti l'immobile in questione, vicende che debbono essere risolte nelle competenti sedi civili. Né, ancora, è possibile parlare di illegittimità conseguente al carente apporto collaborativo dei privati quanto alla scelta di altre e più idonee zone agricole, per difettare in realtà in tale procedimento la necessità della partecipazione di terzi in ordine all'assunzione di simili determinazioni. Quanto, poi, al dedotto indebito sacrificio della funzione agricola dell'area e all'omessa considerazione che la scelta avrebbe dovuto preferibilmente ricadere su di un'area a destinazione industriale, appare sufficiente osservare che il d.m. 13 ottobre 1994, recante la normativa regolamentare in materia di depositi di g.p.l., individua le aree agricole in alternativa a quelle industriali quali ambiti territoriali destinati allo scopo e affida pertanto alle scelte operate dalle singole Amministrazioni l'opzione per l'una o per l'altra tipologia di zona. Né evidenzia profili di illegittimità il richiamo all'art. 216 del r.d. n. 1265 del 1934, in quanto l'esigenza che le lavorazioni insalubri siano "...isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni ..." implica, con riguardo al concetto relativo ed indeterminato di «lontananza», un apprezzamento dell'Amministrazione con rilevanti margini di autonomia, censurabile in sede di legittimità solo quando le valutazioni di lontananza e vicinanza siano manifestamente incongrue, ossia evidenzino conclusioni non riconducibili al presupposto della norma alla stregua della comune opinione (v., tra le altre, TAR Liguria, Sez. I, 27 giugno 1996 n. 299); nella fattispecie, però, non sono stati prospettati elementi che rivelino in modo inequivocabile il cattivo esercizio del potere discrezionale dell'ente locale. Quanto, ancora, alla lamentata illogicità e inadeguatezza dell'iter di localizzazione dell'impianto, non ha pregio la censura imperniata sull'incompletezza di un

procedimento che non richiedeva invero le scansioni tipiche dell'attività pianificatoria e che era nella fattispecie circoscritto alla mera verifica dell'idoneità dell'area prescelta dal privato per la localizzazione dell'impianto, senza necessità di una variante urbanistica. Per quel che concerne, invece, i denunciati vizi della motivazione, va ribadito che la localizzazione di simili impianti in aree agricole è conforme alla disciplina di legge, onde non occorre una specifica indicazione delle ragioni favorevoli a tale soluzione rispetto ad altre astrattamente idonee; né rivela profili di manifesta irragionevolezza la generale scelta di "...localizzare tali impianti nell'ambito del territorio agricolo del P.R.G. vigente (zona territoriale omogenea E ai sensi del Decreto Ministeriale n. 1444/1968), in prossimità di zone produttive esistenti, in considerazione delle attuali tendenze di liberalizzazione del settore ..." (così la delib. comun. n. 122/2008), in quanto il conseguente necessario riassetto organizzativo del comparto ben può giustificare l'accorpamento delle relative strutture in ambiti territoriali ben delimitati, in funzione di un'ordinata disciplina del territorio. La circostanza, poi, che i pareri tecnici delle altre Autorità a ciò preposte vengano acquisiti dopo l'iniziale accoglimento dell'istanza del privato ma prima del rilascio del relativo permesso di costruire salvaguarda in ogni caso gli interessi pubblici coinvolti, per scaturire solo dal titolo edilizio l'effettiva abilitazione all'installazione dell'impianto. Né v'è ragione di dolersi di un presunto mancato completamento del procedimento pianificatorio, nessuna variante urbanistica dovendosi in realtà disporre per localizzare l'impianto in area già per legge idonea ad ospitarlo. Neppure si ravvisa una violazione della disciplina di piano, in quanto le «zone G» sono le "...aree destinati a spazi, attrezzature e servizi pubblici e di interesse pubblico di quartiere, al diretto servizio degli insediamenti residenziali e produttivi ..." (art. 122 n.t.a.) e quindi la previsione di «serbatoi» nella sottozona GD3 non ricomprende gli interventi sprovvisti di finalità pubbliche; né, d'altra parte, si rinvergono preclusioni nelle altre norme di piano richiamate dai ricorrenti, essendo l'area di

che trattasi disciplinata dall'art. 111 n.t.a. Priva di fondamento è anche la doglianza incentrata sull'inosservanza della disciplina regionale in tema di varianti al piano regolatore (art. 41 legge reg. n. 20/2000 e art. 15 legge reg. n. 47/1978), nessuna necessità di adeguamento della destinazione urbanistica dell'area – come si è detto – ricorrendo nel caso di specie. Né rileva che la normativa regolamentare in materia (d.m. 13 ottobre 1994) contempri anche la localizzazione in aree destinate a zona industriale e preveda in ogni caso un accordo con gli strumenti urbanistici locali, essendosi già sottolineato come dalla norma non emerga una gerarchia tra le varie tipologie di aree utilizzabili, ed essendo altresì evidente come la necessità di coerenza con la disciplina locale vada unicamente intesa nel senso che le Amministrazioni comunali possono introdurre limiti e condizioni preordinate al migliore assetto del territorio, sicché l'assenza di norme di piano recanti concrete prescrizioni ostative all'ubicazione degli impianti implica che se ne possa legittimamente disporre la localizzazione in applicazione della disposizione statale. Generica, poi, perché priva di puntuali indicazioni, è la censura con cui si ipotizza l'inosservanza della prescritta distanza di sicurezza rispetto alle linee elettriche ("...Nel caso specifico tale distanza sembra manchi ..."). Quanto, infine, alla lamentata assenza degli strumenti di pianificazione di cui agli artt. 5 e 6 della legge reg. n. 26 del 2004, osserva il Collegio che, anche a ritenere soggetto il caso de quo all'invocata disciplina regionale, è indiscutibile che eventuali ritardi nell'esercizio di funzioni programmatiche, in difetto di divieti legali univoci, non può precludere medio tempore l'esercizio delle attività che dovrebbero esserne regolate e che per questo restano disciplinate dalla normativa precedente.

Altre censure sono state formulate con atto di "motivi aggiunti" depositato il 31 marzo 2009. Senonché, non appare significativo che all'epoca dell'iniziale domanda del privato egli non fosse titolare di alcun diritto sull'area, essendo sufficiente che, come documentato dall'Amministrazione comunale, la

disponibilità del terreno sia stata acquisita prima dell'adozione dei vari atti in questa sede impugnati; né persuade l'assunto per cui si trattava al contempo di richiesta indeterminata relativamente alla delimitazione dell'area interessata dall'installazione dell'impianto, se è vero che quanto meno la richiesta del permesso di costruire, intervenuta prima della conclusione del procedimento, ha consentito di individuare in modo puntuale i confini dell'intervento. Si dolgono, poi, i ricorrenti della circostanza che l'area risulta di proprietà di un terzo soggetto (Eurogas Energy S.r.l.), ma non considerano – osserva il Collegio – che l'uso di detto terreno è stato assegnato in comodato alla ditta Eurogas Energy di Daviddi Giuseppe allo specifico scopo di realizzarvi un deposito di g.p.l. di mc. 300 (v. documentazione esibita dall'Amministrazione comunale), sicché è a questa ditta che occorre riferire la titolarità delle posizioni soggettive correlate alla localizzazione e all'esercizio dell'impianto, sulla base di una disponibilità effettiva della corrispondente area. Né tale situazione evidenzia profili di contrasto con il d.lgs. n. 128 del 2006 ("Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239"), non evincendosi dalla relativa disciplina il principio per cui l'installazione dell'impianto sia di esclusiva pertinenza del proprietario dell'area, mentre nelle fattispecie il procedimento ha correttamente visto come parte la ditta comodataria del bene. Quanto, poi, ai vincoli di piano, si è già accertato come la localizzazione dei «serbatoi» nella sottozona GD3 sia previsione riferita ad altre tipologie di attività; per quel che concerne, invece, il divieto di "...utilizzo per usi non agricoli ...", contenuto nell'art. 111 delle n.t.a. del piano regolatore, si tratta di disposizione che non reca un'esplicita deroga alla disciplina di cui al d.m. 13 ottobre 1994, onde se ne deve desumere l'ammissibilità della localizzazione dell'impianto in questione. Non è neppure rilevante che non si fosse ancora

completata l'istruttoria del Comitato tecnico di valutazione dei rischi – a séguito della riunione del 22 gennaio 2009 –, avendo l'Amministrazione comunale documentato come le prescritte verifiche siano poi terminate, in senso favorevole, con le conclusioni del Comitato e le determinazioni finali della Provincia di Reggio Emilia (v. provvedimento in data 20 marzo 2009), il tutto prima del rilascio del permesso di costruire, quindi in epoca anteriore al definitivo formarsi del titolo legale all'installazione dell'impianto. Inammissibile, inoltre, è la censura con cui si fa valere l'insufficienza degli accorgimenti per limitare l'impatto ambientale dell'impianto, sconfinando la stessa in profili di merito estranei al sindacato del giudice amministrativo. Quanto, invece, alla dedotta genericità degli obblighi imposti al privato con lo "schema di convenzione" per non essere questa corredata dei disegni del permesso di costruire, è evidente come la documentazione presentata con l'istanza in data 8 agosto 2008 recasse in sé tutti gli elementi a tal fine necessari, sì da soddisfare l'esigenza di certezza e completezza del vincolo negoziale da instaurare. Altre doglianze investono, poi, le dimensioni dei parcheggi e della viabilità a servizio dell'area – che si assumono insufficienti o dal contenuto generico –, ma in tal modo sollevando questioni di merito circa scelte che non evidenziano d'altra parte aspetti di palese illogicità o incongruenza per uno stabilimento che non risulta destinato all'utenza finale e non appare quindi fonte di un traffico veicolare di particolare rilevanza. Per quanto riguarda, infine, l'addotta inadeguatezza della fideiussione – a fronte dell'importo limitato a € 3.000,00 –, ritiene il Collegio che i ricorrenti non siano legittimati a far valere una questione che attiene ai rapporti meramente patrimoniali tra Amministrazione comunale e soggetto attuatore dell'intervento, per profili che non ostacolano in ogni caso la realizzazione dell'intervento.

Si dolgono ancora i ricorrenti, con atto di "motivi aggiunti" depositato in data 8 settembre 2009, dell'inidoneità del titolo giuridico fatto valere dal privato per

addurre la disponibilità dell'area interessata dall'installazione dell'impianto, nonché dell'omessa valutazione da parte dell'Amministrazione provinciale dei profili di ordine urbanistico insiti nell'intervento. Senonché, quanto alla prima questione, la giurisprudenza ha più volte chiarito che anche i titolari di diritti personali di godimento sono legittimati alla richiesta di titoli edilizi, compatibili con l'effettiva disponibilità del bene e con l'entità della trasformazione oggetto della richiesta autorizzatoria (v. Cons. Stato, Sez. V, 19 settembre 2008 n. 4518), sicché occorre guardare alle facoltà conferite di volta in volta al comodatario per evincerne la reale sfera di legittimazione (v. TAR Campania, Salerno, Sez. II, 7 agosto 2009 n. 4254), nella fattispecie significativamente ancorata all'esplicita autorizzazione alla "...costruzione di un deposito di gas G.P.L. di mc 300 ..." (v. l'atto negoziale depositato dall'Amministrazione comunale in data 24 aprile 2009); quanto alla seconda questione, invece, è sufficiente rilevare come l'Amministrazione provinciale non fosse chiamata in questa fase procedimentale ad una verifica di profili urbanistici in realtà di competenza dell'Amministrazione comunale.

Con un ulteriore atto di "motivi aggiunti", depositato il 15 dicembre 2009, i ricorrenti insistono sul difetto di conformità urbanistica dell'intervento, abusiva dovendosi considerare – a loro dire – l'installazione in area agricola di un impianto di miscelazione e stoccaggio di g.p.l. Ma, come il Collegio ha già rilevato, la localizzazione di simili impianti in ambiti territoriali siffatti trova ex se fondamento nella disciplina statale di cui al d.m. 13 ottobre 1994, a meno che i singoli piani urbanistici non introducano specifiche limitazioni e condizioni esplicitamente riferite agli impianti in esame; non è, dunque, richiesta in tali casi una variante urbanistica che consenta un uso in realtà già autorizzato ex lege, anche se naturalmente l'Amministrazione comunale, tra le varie alternative possibili, conserva il potere di esaminare le singole domande nel rispetto degli interessi pubblici affidati alle sue cure.

Con altro atto di "motivi aggiunti", depositato il 20 marzo 2010, i ricorrenti imputano all'Amministrazione regionale e all'Amministrazione provinciale di essersi illegittimamente rifiutate di pronunciarsi sulla loro richiesta di annullamento in autotutela del permesso di costruire relativo all'installazione del deposito di g.p.l. oggetto della controversia; imputano, inoltre, all'Amministrazione comunale, a sua volta destinataria di un'istanza di riesame, di avere indebitamente ritenuti insussistenti i profili di illegittimità denunciati dagli interessati in ordine al permesso di costruire predetto. Sennonché, quanto al diniego opposto dall'Amministrazione regionale, questa ha correttamente richiamato l'art. 24 della legge reg. n. 31 del 2002 ("Chiunque può prendere visione ... dei permessi di costruire rilasciati ... e chiederne al Sindaco ... il riesame per contrasto con le disposizioni di legge o con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai fini dell'annullamento o della modifica del permesso stesso") e l'art. 50 della legge reg. n. 31 del 2002 ("A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere diretta applicazione nella Regione la disciplina prevista dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari statali: a) ... l'art. 39 ... del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; b) ..."), per desumerne che sull'istanza di annullamento in autotutela di un titolo edilizio ha competenza a pronunciarsi il solo ente locale che lo ha rilasciato, in quanto dal combinato disposto degli artt. 24 e 50 della legge reg. n. 31/2002 cit. si evince la scelta del legislatore regionale di affidare ai sindaci le funzioni assegnate alle regioni dall'art. 39 del d.P.R. n. 380 del 2001 («Annullamento del permesso di costruire da parte della regione»). Quanto, poi, al diniego opposto dall'Amministrazione provinciale, se ne devono condividere le conclusioni circa l'insussistenza dei presupposti per provvedere ex art. 5 della legge reg. n. 23 del 2004, in quanto – osserva il Collegio – la competenza ivi prevista sottende l'inerzia del comune nella repressione degli abusi edilizi correlati all'assenza di un titolo abilitativo o ad una difformità dallo stesso, non implica anche che la provincia intervenga in via sostitutiva nell'esercizio di un potere di riesame di titoli edilizi che

si è visto essere riservato al comune. Quanto, infine, al diniego opposto dall'Amministrazione comunale, è sufficiente far rinvio alle considerazioni già formulate dal Collegio in ordine all'insussistenza dei vizi prospettati dai ricorrenti. Con un ultimo atto di "motivi aggiunti", depositato il 3 settembre 2010, i ricorrenti si dolgono infine della tardiva adozione dell'atto comunale di variazione della destinazione urbanistica dell'area (da «agricola» a «produttiva»), asseritamente intervenuto a sanare una localizzazione ab initio in contrasto con la disciplina di piano; in realtà – osserva il Collegio – le sopravvenute determinazioni comunali si inquadrano nei compiti di tutela della popolazione dai "pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", ai sensi dell'art. 12 della legge reg. n. 26 del 2003 ("Le Province ed i Comuni interessati dalla presenza o dalla prossimità di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti ... sono soggetti all'obbligo di adeguamento dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dei piani urbanistici generali a norma dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 1999 ...") e dell'art. A-3-bis dell'allegato alla legge reg. n. 20 del 2000 ("...La pianificazione comunale aggiorna l'individuazione delle aree di danno ..."), sicché non si è trattato di regolarizzare la conformità urbanistica dell'intervento – per avere l'area conservato la propria destinazione agricola –, quanto di adempiere alla funzione di disciplina e identificazione delle c.d. "aree di danno", operazione possibile anche nelle more dell'adeguamento del p.t.c.p., seppure in via meramente provvisoria (v. art. 12, comma 3, legge reg. n. 26/2003), il che priva di rilievo l'ulteriore questione della lamentata assenza di un'analogha previsione nel piano provinciale da ultimo variato, spettando semmai all'Amministrazione comunale uniformarsi in futuro alle eventuali diverse prescrizioni che la Provincia di Reggio Emilia adotterà e così rendere definitive le proprie determinazioni, allo stato in ogni caso provvisorie pur se già formalmente inserite nello strumento urbanistico locale. Per il resto, vengono sostanzialmente riproposte le doglianze relative alla scelta dell'area e alla

mancata valutazione di soluzioni alternative che si assumono più soddisfacenti, censure che però sono già state esaminate.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese di lite possono essere oggetto di una pronuncia di compensazione, attesa la peculiarità delle questioni vagliate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 12 ottobre 2010, con l'intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente

Italo Caso, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/10/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Addi _____ copia conforme del presente provvedimento e' trasmessa a:

IL FUNZIONARIO